

N. R.G. 5196/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da IVANNA MELATO, nata a Molinella (BO) il 09.05.1951 ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso presentato in pari data da DANIELE BARONE, nato a Molinella (BO) il 18.11.1952, sempre ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

rilevato che, stante la connessione derivante dal rapporto di coniugio e dall'origine comune del sovraindebitamento, i due ricorsi sono stati riuniti;

rilevato che la trattazione unitaria è ora espressamente prevista dall'art. 7bis l. 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, che si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (25.12.2020);

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che i ricorrenti hanno proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

lette le relazioni particolareggiate depositate dal Collegio 6 dell'Organismo di composizione della crisi composto dagli Avv. Silvia Agnese, Serena Fabiocchi e Pier Paolo Zamboni, conformi alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di



tutti i beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia; considerato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.); ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono state presentate osservazioni;

ritenuto che debba escludersi che i consumatori abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento,

rilevato in ogni caso che i ricorrenti non hanno certamente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come indicato ora dall'art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020 nelle more del presente procedimento;

rilevato inoltre che, tenuto conto delle inderogabili necessità di spostamento dei componenti del nucleo familiare i

ricorrenti possano essere autorizzati a trattenere l'autovettura Peugeot 208, acquistata nel 2017;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di BNL in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;



considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da IVANNA MELATO, nata a Molinella (BO) il 09.05.1951 e da BARONE DANIELE, nato a Molinella (BO) il 18.11.1952;
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 21 gennaio 2021

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

